



DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE

n. 76 del 3/07/2023

I1087_070623_076

Oggetto: Disposizioni attuative del nuovo "Regolamento per la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui ai commi da 837 a 845 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160"

Il Dirigente del Servizio Gestione Canoni e Altri Tributi

Premesso

che nella seduta del 30/05/2023 il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo testo del “Regolamento per la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui ai commi da 837 a 845 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160” (di seguito, per semplicità, “Regolamento”);

che con detto Regolamento sono applicate, a decorrere dal 1.01.2023, nuove regole per la determinazione del corrispettivo dovuto a fronte dell'occupazione di suolo effettuata per lo svolgimento di attività di commercio su area pubblica;

che, in particolare, ai fini dell'individuazione di quanto dovuto da ciascun operatore, occorre tenere conto di quanto stabilito:

- dall'articolo 4 del Regolamento, che definisce i criteri per la determinazione del canone;
- dall'articolo 6 del Regolamento, che individua ipotesi di riduzione, secondo quanto consentito dalla legge istitutiva;
- dall'articolo 7 del Regolamento, che individua l'algoritmo attraverso il quale è effettuato il calcolo di quanto dovuto;

Dato atto

che con riferimento all'ambito applicativo, la presente disposizione trova applicazione limitatamente ai mercati su strada pubblica, il cui elenco è rinvenibile alla seguente pagina del sito internet del Comune di Napoli: <https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9640>;

che, per ciò che attiene alle aree mercatali in sede propria, poiché sono ancora in corso gli approfondimenti con il Ministero dell'Economia e Finanze rispetto all'effettiva inclusione dei mercati in questione nell'ambito applicativo del Regolamento, ad essi continuano ad applicarsi le tariffe approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 del 29/03/2019; di conseguenza, la presente disposizione non trova applicazione per tali aree mercatali;

Ritenuto di dover definire puntualmente le tariffe applicabili, sulla scorta dei parametri e degli altri elementi di calcolo stabiliti e/o richiamati dal Regolamento;

Considerato che, a tal riguardo, occorra procedere come segue:

1. per ciò che attiene al parametro di cui all'articolo 4, punto 1.1, l'allegato F al “Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale nel territorio del Comune di Napoli” suddivide il territorio comunale in 3 zone (A, B e C);
2. per ciò che attiene al parametro di cui all'articolo 4, punto 1.2, la superficie occupata è ricavata direttamente dall'elenco cui si è fatto cenno più sopra;
3. per ciò che attiene al parametro di cui all'articolo 4, punto 1.3, le ore e i giorni di effettiva occupazione sono ricavati direttamente dall'elenco cui si è fatto cenno più sopra, con le seguenti precisazioni:
 - 3.1. per tutti i mercati, risulta un numero di ore di occupazione pari a 8 (dalle ore 7,00 alle ore 15,00). Occorre tuttavia tenere conto di quanto stabilito dall'articolo 6, punto 2.3, con riferimento alla necessità di considerare la prima e

- l'ultima ora al 50%. Pertanto, ciò equivale a considerare per tutti i mercati un numero di ore di occupazione giornaliera pari a 7, in luogo di 8;
- 3.2. dalla consultazione dell'elenco più volte richiamato, risultano 4 diverse cadenze attraverso le quali i mercati hanno luogo (1, 2 o 3 giorni a settimana e mercati "giornalieri"). Il riferimento a 40 settimane all'anno costituisce invece un parametro previsto dall'articolo 71 della Legge Regionale n. 7/2020, che opera nella duplice direzione di consentire una semplificazione del calcolo e di escludere la possibilità che si proceda a rimborsi del canone qualora il mercato non possa avere luogo per qualsiasi ragione, anche di forza maggiore;
 - 3.3. per i mercati che si svolgono per uno o due giorni a settimana, si applica l'ulteriore riduzione del 30%, secondo quanto stabilito dall'articolo 6, punto 2.2 del Regolamento;
 4. il calcolo della tariffa effettivamente applicata tiene conto dell'effettiva occupazione di suolo. Poiché la tariffa teorica, di cui al punto n. 1 del presente elenco, è calcolata su base 24 ore, conformemente a quanto stabilito dalla Risoluzione n. 6/DF del 28 luglio 2021 del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, espressamente richiamata all'articolo 6, punto 2.1 del Regolamento, la tariffa effettivamente applicata è pari alla tariffa teorica diviso 24 per 7.

combinando tutti i fattori richiamati in precedenza in base all'algoritmo di cui all'articolo 7 del Regolamento ($C = T \times D \times S \times \beta$), risulta possibile individuare¹ i seguenti 12 importi, ricavati moltiplicando la tariffa base per la durata dell'occupazione e l'eventuale coefficiente di riduzione per ciascuna zona, che, moltiplicati per la superficie occupata, determinano il canone annuo dovuto per ciascuna occupazione:

mercati in zona A	tariffa applicabile
1 giorno a settimana	€ 16,33
2 giorni a settimana	€ 32,67
3 giorni a settimana	€ 70,00
Giornaliero	€ 163,33
mercati in zona B	tariffa applicabile
1 giorno a settimana	€ 12,25
2 giorni a settimana	€ 24,50
3 giorni a settimana	€ 52,50
Giornaliero	€ 122,50

¹ La Durata D costituisce una costante, poiché per tutti i mercati è pari a 11,667, corrispondente a 7/24 (numero ore di occupazione giornaliera) per 40 (numero settimane art. 71 LRC 7/2020). Il coefficiente β assume diversi valori in funzione delle riduzioni applicate in base alla zona e alla cadenza con cui il mercato è svolto e varia tra 1, nell'ipotesi di mercato su strada di categoria A effettuato con cadenza giornaliera, e 0,35, nell'ipotesi di mercato su strada di categoria C effettuato fino a 2 volte a settimana

mercati in zona C	tariffa applicabile
1 giorno a settimana	€ 8,17
2 giorni a settimana	€ 16,33
3 giorni a settimana	€ 35,00
Giornaliero	€ 81,67

Per le occupazioni di soprassuolo effettuate in presenza di occupazione di suolo (es. ombrelloni, tende, ecc), in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1.2 del Regolamento, occorre prendere in considerazione esclusivamente l'eventuale superficie eccedente la superficie del posteggio, che andrà ad aggiungersi a quanto dovuto per quest'ultimo. Ai fini del calcolo di quanto dovuto per l'occupazione di soprassuolo, tenuto conto del rinvio dinamico effettuato al comma 7 dell'art. 8 del Regolamento, al canone calcolato secondo quanto in precedenza stabilito si applica la riduzione stabilita all'articolo 42 punto 2 del Regolamento che disciplina l'applicazione del canone patrimoniale di cui ai commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Richiamata, infine, la deliberazione di G.C. n. 186 del 8/06/2023, sono stati posticipati, per il 2023, i termini per il versamento del canone mercatale, fissando le seguenti scadenze:

- prima rata o rata unica per importi inferiore a € 350,00: 31/07/2023;
- seconda rata: 30/09/2023
- terza rata: 30/11/2023

Ritenuto pertanto di dover procedere all'approvazione delle tariffe in questione, ai fini dell'invio degli avvisi bonari a tutti coloro che risultano titolari, per l'anno 2023, di concessioni di suolo per lo svolgimento di mercati su strada,

Attestato che il presente provvedimenti non contiene dati personali,

Dispone

1. di approvare le seguenti tariffe annuali, risultanti dalla conversione dei criteri e dei parametri individuati dal "Regolamento per la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui ai commi da 837 a 845 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160":

mercati in zona A	tariffa applicabile
1 giorno a settimana	€ 16,33
2 giorni a settimana	€ 32,67
3 giorni a settimana	€ 70,00
Giornaliero	€ 163,33

mercati in zona B	tariffa applicabile
1 giorno a settimana	€ 12,25
2 giorni a settimana	€ 24,50
3 giorni a settimana	€ 52,50
Giornaliero	€ 122,50
mercati in zona C	tariffa applicabile
1 giorno a settimana	€ 8,17
2 giorni a settimana	€ 16,33
3 giorni a settimana	€ 35,00
Giornaliero	€ 81,67

2. di precisare che, ai fini della determinazione del corrispettivo annualmente dovuto per ciascun soggetto titolare di concessione di posteggio mercatale su strada, dette tariffe sono applicate alla superficie oggetto della concessione rilasciata da parte del competente Servizio;
3. di stabilire che alle occupazioni di soprassuolo effettuate in presenza di concessione mercatale (es. ombrelloni, tende, ecc), si applica la riduzione stabilita all'articolo 42 punto 2 del Regolamento che disciplina l'applicazione del canone patrimoniale di cui ai commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, limitatamente all'eventuale superficie eccedente la superficie del posteggio;
4. di prendere atto e conseguentemente disporre in tal senso ai fini dell'invio degli avvisi bonari relativi al canone mercatale per l'anno 2023, che le scadenze di pagamento sono le seguenti:
 - prima rata o rata unica per importi inferiore a € 350,00: 31/07/2023;
 - seconda rata: 30/09/2023
 - terza rata: 30/11/2023
5. di precisare infine che, essendo ancora in corso gli approfondimenti con il Ministero dell'Economia e Finanze rispetto all'effettiva possibilità di estendere il canone mercatale anche alle aree mercatali in sede propria e nelle more della compiuta definizione della questione, a dette aree mercatali continuano ad applicarsi le tariffe approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 del 29/03/2019.

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE
(dr. Sergio Aurino)

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.